



03760 15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

*TRIBUTI

R.G.N. 6512/2010

Cron. 3760

Rep:

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Presidente - ud. 19/11/2014
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere - PU
Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -
Dott. GUIDO FEDERICO - Rel. Consigliere -
Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6512-2010 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

2014

3619

contro

SNC in persona dell'Amministratore pro tempore,
domiciliato in ROMA PIAZZA presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall'Avvocato
margine;

giusta delega a

- controricorrente -

nonchè contro

- intimati -

avverso la sentenza n. 14/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;

udito per il controricorrente l'Avvocato che ha
chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

L'agenzia delle Entrate di Acireale accertava, ex art. 39 Dpr 600/73 un maggior reddito a fini Ilor ed Irpef di £ 316.184.000 nei confronti della snc, per omessa registrazione di ricavi.

La CTR della Sicilia – sez. staccata di Catania- in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dalla società e dai soci.

I giudici di appello, richiamando gli esiti del procedimento penale a carico dei soci illimitatamente responsabili della società, che erano stati assolti dalla Corte d'Appello di Catania dai reati di cui all'art. 43 D.lgs. n.504/95 e 4 D.lgs. 74/2000, affermavano l'illegittimità dell'accertamento induttivo, in quanto privo di adeguato supporto probatorio.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate .

I contribuenti hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il *primo motivo di ricorso* l'Agenzia delle Entrate deduce il vizio di difetto di motivazione ex art. 360 n.5) cpc nella parte in cui la CTR in motivazione ha affermato che la sentenza penale non ha effetto vincolante nel processo tributario, ma ha poi accolto l'appello in forza dell'efficacia estintiva del giudicato penale.

Il motivo è inammissibile in quanto non è corredato dal quesito ex art. 366 ultima parte cpc.

Esso è infatti privo della sintesi logico-giuridico della questione e non chiarisce - come imposto dalla citata disposizione del codice di rito, al fine di consentire a questa Corte di formulare il necessario giudizio prognostico sul fondamento della censura - "le ragioni per le quali la dedotta insufficienza o contraddittorietà della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione."

Anche nel merito peraltro il motivo è infondato posto che la CTR non si è limitata a rinviare agli esiti del giudizio penale di assoluzione ma ha affermato di condividere, "nel suo autonomo esame dei fatti", l'assunto della Corte d'Appello di Catania.

Con il *secondo motivo* l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell'art. 39 Dpr 600/73 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n.3) cpc.

L'Agenzia censura in particolare la statuizione della CTR che ha negato la sussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo ex art. 39 dpr 600/73, effettuato in forza delle annotazioni eseguite dal contribuente su registri, non bollati, notes e brogliacci, rinvenuti dalla polizia tributaria. Lamenta inoltre che la CTR abbia omissis di rilevare, sulla base del combinato disposto degli artt. 39 Dpr 600/73 e 2697 c.c., l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già affermato, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore rappresenta infatti un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 Dpr 600/73, dovendo ricomprendersi tra le ss.cc. disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta.

Ne consegue che detta contabilità in nero, per il suo valore probatorio, legittima di per sé ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39 Dpr 600/73, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli. (Cass. 24051/2011 e, la recente Cass. 20094/2014). Nel caso di specie, ferma l'autonoma valutazione delle prove assunte in sede penale da parte del giudice tributario (Cass. 6918/2013), la documentazione extracontabile rilevata dalla Guardia di finanza deve ritenersi valido presupposto per l'accertamento induttivo ex art. 39 Dpr 600/73, pur in presenza di una contabilità ufficiale formalmente regolare, con conseguente inversione dell'onere della prova, gravando sul contribuente l'onere di contestare specificamente le risultanze dell'accertamento dell'Ufficio.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà ad nuovo esame delle risultanze processuali nel senso di cui in motivazione, nonché alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della medesima CTR.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2014

L'Estensore

dott. Guido Federico



Il Presidente

dott. Aurelio Cappabianca



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 25 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARACONA



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baracona

Fallimenti

Società.it

